DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 767/2017/R/IDR

AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Documento per la consultazione

16 novembre 2017

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento dell'Autorità circa la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, avviato con la deliberazione 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR.

Il documento illustra gli orientamenti generali dell'Autorità per l'individuazione delle modalità necessarie a procedere all'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio, MTI-2), ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019.

In particolare, si sottopongono a consultazione sia le modalità di aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario (tenuto conto dei dati desumibili dal bilancio dell'anno (a-2), e della riquantificazione di taluni parametri), sia gli orientamenti per l'introduzione di misure volte ad integrare e completare il vigente sistema di regole tariffarie in considerazione degli impatti conseguenti alle discipline che l'Autorità sta definendo: i) per favorire il miglioramento delle prestazioni tecniche all'utenza, riducendo via via i divari territoriali attualmente esistenti nelle modalità di erogazione del servizio; ii) per la tutela delle utenze in condizioni di disagio economico sociale, favorendo l'accesso universale all'acqua e la sostenibilità sociale dei corrispettivi applicati all'utenza.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (MTI@autorita.energia.it) entro il 13 dicembre 2017.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico Direzione Sistemi Idrici Unità regolazione Tariffaria Servizi Idrici (TSI) Piazza Cavour 5 – 20121 Milano tel. 02-65565.311/547 fax: 02-65565.222

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	4
2	Visione d'insieme	6
	Approvazioni tariffarie dell'Autorità per il secondo periodo regolatorio	7
	Verifica preliminare in ordine alla sostenibilità dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie	10
3	Costi riconosciuti	13
	Vincolo ai ricavi del gestore e Moltiplicatore tariffario	13
	Adeguamenti monetari	15
4	Promozione dell'efficienza	16
	Costi operativi	16
	Costi ambientali e della risorsa	17
	Componenti a conguaglio	18
5	Sostegno degli investimenti	20
	Costi delle immobilizzazioni	20
	Fondo nuovi investimenti	22
6	Miglioramento della qualità	24
	Copertura degli oneri per il miglioramento della qualità tecnica	24
	Meccanismi di incentivazione della qualità	25
7	Accesso universale all'acqua	28
	Copertura degli oneri connessi alla tutela delle utenze deboli	28
	Quantificazione della UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico	29
8	Criteri per l'aggiornamento del PdI e del PEF	31
	Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del programma degli interventi	31
	Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del piano economico finanziario	34

1 Introduzione

- 1.1 L'Autorità, con deliberazione 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, ha avviato il procedimento volto alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio, MTI-2¹), ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019.
- 1.2 Nel presente documento, l'Autorità a partire (nel Capitolo 2) da un *focus* sulle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 (trasmesse dai soggetti competenti nell'ambito delle proposte per il secondo periodo regolatorio 2016-2019) illustra i propri orientamenti volti a tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti finalità:
 - aggiornare le determinazioni già adottate per il richiamato biennio 2018-2019, alla luce dei dati di bilancio dell'anno (a-2), in osservanza del principio di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - integrare e completare il vigente sistema di regole tariffarie in considerazione degli impatti conseguenti alle misure che l'Autorità sta definendo: *i*) per favorire il miglioramento delle prestazioni tecniche all'utenza, riducendo via via i divari territoriali attualmente esistenti nelle modalità di erogazione del servizio²; *ii*) per la tutela delle utenze in condizioni di disagio economico sociale³, favorendo l'accesso universale all'acqua e la sostenibilità sociale dei corrispettivi applicati all'utenza.

1.3 In sintesi, l'Autorità intende procedere a:

- a) dettagliare (nei Capitoli 3, 4 e 5) le modalità per l'aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario, anche quantificando ai fini delle rideterminazioni tariffarie per il menzionato biennio 2018-2019 i parametri di cui all'articolo 12 (tassi di inflazione e deflatori) e al comma 25.1 (costo medio di settore della fornitura elettrica) dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- b) tenuto conto delle discipline in via di definizione da parte dell'Autorità (attinenti al bonus sociale idrico e alla qualità tecnica del SII), esplicitare: *i*) la trattazione degli eventuali oneri aggiuntivi volti al perseguimento dei nuovi standard di qualità tecnica (Capitolo 6); *ii*) nell'ambito delle misure per garantire l'accesso universale all'acqua, il riordino delle componenti

¹ Cfr. Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR.

² Cfr. documenti per la consultazione 562/2017/R/IDR e 748/2017/R/IDR.

³ Cfr. documenti per la consultazione 470/2017/R/IDR e 747/2017/R/IDR.

- tariffarie a copertura degli oneri connessi alla tutela delle utenze domestiche in documentato stato di disagio economico (Capitolo 7);
- c) fornire (nei medesimi Capitoli 6 e 7) primi elementi per la quantificazione di due componenti tariffarie perequative: la UI2 (già istituita dall'articolo 33 del MTI-2 per la promozione della qualità) e la UI3 (la cui istituzione è stata prospettata nel documento per la consultazione 747/2017/R/IDR per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico);
- d) indicare (nel Capitolo 8) i criteri per l'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio (con particolare riferimento al contenuto minimo del programma degli interventi, PdI, e allo sviluppo del piano economico finanziario, PEF), anche definendo le modalità per l'esplicitazione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR.
- 1.4 Con riguardo ai termini per adempiere agli obblighi di trasmissione dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria sulla base delle modalità definite all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR⁴ l'Autorità intende confermare il 31 marzo 2018 quale termine per la trasmissione delle proposte di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019, tenuto conto delle disposizioni che l'Autorità introdurrà con riferimento ai punti *sub a*), *b*) e *d*).
- 1.5 Inoltre, si ritiene utile rammentare che, qualora la revisione della predisposizione tariffaria da parte dell'Ente di governo dell'ambito (nel seguito anche: EGA) o di altro soggetto competente rilevi circostanze straordinarie o impatti tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, è comunque possibile formulare istanza per la revisione straordinaria, secondo quanto previsto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR.
- 1.6 Si prevede di pubblicare entro il 31 dicembre 2017 il provvedimento finale recante le regole e le procedure ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019, anche in considerazione

⁴ L'Autorità, nel richiamato articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo - al comma 8.1 - che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:

a) sulla base dei dati risultati dal bilancio dell'anno (*a*-2), determina, con proprio atto deliberativo di approvazione, l'aggiornamento delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;

b) contestualmente, determina con proprio atto deliberativo, il conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (3) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario per le singole annualità del biennio 2018-2019;

c) trasmette all'Autorità i dati e gli atti adottati ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità.

delle osservazioni e delle proposte che l'Autorità riceverà - per quanto di interesse in questa sede - in risposta alle consultazioni (ancora aperte al momento della pubblicazione del presente documento) relative a:

- la regolazione della *qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI)*⁵, con specifico riguardo a:
 - la puntuale individuazione di standard specifici e generali (classificati in indicatori semplici e macro-indicatori), volti a promuovere, in tempi ravvicinati, i primi miglioramenti nei livelli minimi per l'erogazione dei servizi, tenuto conto delle prestazioni di partenza;
 - la definizione di meccanismi di incentivazione della qualità tecnica, anche con riferimento alle modalità di accesso a fattori premiali o di applicazione di penalità;
- l'introduzione del *bonus sociale idrico*⁶, con particolare riferimento a:
 - le modalità di copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni alle utenze domestiche in documentato stato di disagio economico sociale;
 - le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale e del bonus integrativo eventualmente riconosciuto su base locale.

Spunti per la consultazione

Q1. Si ritengono congrue le tempistiche prospettate ai fini della trasmissione all'Autorità delle proposte di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019? Motivare la risposta.

2 Visione d'insieme

2.1 La progressiva attuazione della nuova disciplina relativa alla qualità contrattuale, gli orientamenti finali inerenti l'introduzione della regolazione della qualità tecnica, l'approvazione del testo integrato sui corrispettivi, lo schema di regolazione del bonus sociale idrico posto recentemente in consultazione, costituiscono, per un verso, elementi necessari al completamento dell'architettura regolatoria dei sistemi idrici e, per altro verso, conferiscono all'attuale documento sull'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie la possibilità di poterne rappresentare una visione coordinata. Inoltre, le risultanze emerse nell'ambito delle approvazioni tariffarie effettuate a partire dal 2016 hanno

⁵ Cfr. documento per la consultazione 748/2017/R/IDR cit.

⁶ Cfr. documento per la consultazione 747/2017/R/IDR cit.

- permesso di poter valutare i primi effetti della regolazione introdotta con il MTI-2, e consentono di individuare il potenziale impatto delle ulteriori riforme.
- 2.2 In particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere l'applicazione della nuova struttura dei corrispettivi prevista nel TICSI⁷ e della innovativa regolazione della qualità tecnica in concomitanza con l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, avendo registrato, da un lato, un progressivo riequilibrio riguardo la copertura dei costi delle gestioni tale da prospettare la possibilità di sostenere gli oneri associabili ad alcune modifiche anche di carattere straordinario e, dall'altro lato, una perdurante eterogeneità delle articolazioni tariffarie e delle programmazioni adottate a livello decentrato, tali da richiedere interventi graduali di riordino in un quadro di stabilità.

Approvazioni tariffarie dell'Autorità per il secondo periodo regolatorio

- 2.3 Sulla base dell'impostazione assunta nel MTI-2 per il periodo 2016-2019, di cui alla delibera 664/2015/R/IDR, l'Autorità (alla data di pubblicazione del presente documento), per 118 gestioni (che servono 39.149.406 abitanti), ha approvato il relativo schema regolatorio proposto dai soggetti competenti composto dal programma degli interventi (PdI), dal piano economico finanziario (PEF) e dalla convenzione di gestione previa puntuale verifica dell'Autorità in ordine alla coerenza tra gli obiettivi specifici dai medesimi fissati, gli interventi programmati per il periodo 2016-2019 e il moltiplicatore tariffario teta (9), come risultante dalle regole per il riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
- 2.4 La variazione annuale media approvata per le citate gestioni è risultata pari a 4,6% nel 2016 e al 3,6% nel 2017, con incrementi medi più contenuti per il successivo biennio (pari al 2,6% nel 2018 e al 1,5% nel 2019)⁸, inferiori ai limiti alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario fissati dal MTI-2 (v. *Box 1*).

$Box\ 1$ — Vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR

Il vincolo di crescita annuale al moltiplicatore \mathcal{G}^a è espresso (al comma 6.3 del MTI-2) come segue:

$$\frac{g^{a}}{g^{a-1}} \le [1 + rpi + (1 + \gamma_{K}) * K - (1 + \gamma_{X}) * X]$$

dove:


• rpi è il tasso di inflazione atteso, pari a 1,5%;

⁷ Il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) è riportato in Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti.

⁸ Nel loro insieme, considerando anche i casi in cui è stata disposta l'invarianza dei corrispettivi, le determinazioni tariffarie per il quadriennio 2016-2019 deliberate dall'Autorità riguardano 572 gestioni, interessando 41.159.661 abitanti (residenti in 5.169 Comuni).

- *K* è il limite di prezzo, posto pari a 5%;
- X è il fattore di ripartizione o sharing, che si valorizza pari a 0,5%;
- γ_K e γ_X sono i parametri che differenziano l'incidenza dei valori, rispettivamente, di K e di X, nell'ambito del limite alla crescita del moltiplicatore tariffario nei diversi Schemi della matrice di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR.
- 2.5 Nel dettaglio, come rappresentato nella FIG. 1, si rileva che:
 - per 48 gestioni (che erogano il servizio a 11.831.071 abitanti), le amministrazioni competenti hanno individuato esigenze di investimento contenute rispetto a quanto realizzato in passato, collocandosi negli Schemi I, II e III della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
 - per 70 gestioni (operanti su un territorio in cui risiedono 27.318.335 abitanti), le amministrazioni competenti hanno programmato un elevato fabbisogno di investimenti rispetto alla valorizzazione delle immobilizzazioni pregresse, collocandosi negli Schemi IV, V e VI.


FIG. 1 – Distribuzione della popolazione per schemi regolatori selezionati dai soggetti competenti, periodo 2016-2019



2.6 Con specifico riferimento alle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 - approvate dall'Autorità nelle more della loro eventuale rideterminazione a seguito dell'aggiornamento biennale di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR - la TAV. 1 mostra come le medesime si siano caratterizzate, in linea generale, per variazioni annuali inferiori al limite di prezzo fissato dalla regolazione vigente. Nello specifico, il vincolo alla crescita annuale del

- moltiplicatore tariffario risulta attivo complessivamente per 16 gestioni, 10 delle quali presentano incrementi annuali pari al *cap* fissato dall'Autorità sia per l'annualità 2018 che per l'annualità 2019⁹.
- 2.7 Si sottolinea come 38 gestori (di cui 7 con vincolo di prezzo attivo) si collochino nello Schema II (17 gestioni) e nello Schema V (21 gestioni), caratterizzandosi per un valore pro capite della componente $Opex^{2014}$ superiore all'Opex pro capite medio (OPM) stimato dall'Autorità per l'intero settore. In tali casi, le verifiche in ordine alla sostenibilità degli effetti della revisione dei programmi degli interventi, alla luce dell'applicazione della regolazione della qualità tecnica, saranno presumibilmente focalizzate sul contenimento dei costi operativi.

TAV. 1 – Distribuzione delle variazioni tariffarie (anni 2018 e 2019) nell'ambito della matrice di schemi regolatori



9

⁹ In particolare, il vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario risulta attivo in 3 casi (di cui 2 relativi al 2018) con riferimento allo Schema I; in 7 casi (di cui 4 afferenti al 2018, e per lo più riferiti alle medesime gestioni) relativamente allo Schema II; in 2 casi nello Schema III (che si riferiscono allo stesso gestore per le annualità 2018 e 2019); in 10 casi nello Schema IV (equamente ripartiti tra 2018 e 2019 e riguardanti 6 gestioni); in 3 casi nello Schema V (interessando 2 gestioni).

Verifica preliminare in ordine alla sostenibilità dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie

- 2.8 Con riferimento all'impatto dell'aggiornamento tariffario, considerando la parte relativa al mero adeguamento dei parametri previsti nel MTI-2, l'Autorità, sulla base dei dati disponibili, si attende i seguenti effetti: una decrescita dei costi operativi, con particolare riferimento alla componente relativa al recupero di quelli dell'energia elettrica, una sostanziale stabilità del costo delle immobilizzazioni dal momento che il rilevante incremento della spesa per investimenti è già scontato nei livelli tariffari approvati e riguardo alle variabili finanziarie non sono state rilevate variazioni significative e delle altre componenti ammesse a recupero. Anche l'effetto dovuto ai volumi, in aggregato, dovrebbe manifestare una certa attenuazione, inducendo a una progressiva stabilizzazione delle componenti a conguaglio.
- 2.9 Con riferimento poi agli effetti dovuti alle attività di riorganizzazione gestionale, sia relativi all'applicazione della regolazione della qualità contrattuale, sia riguardo il compimento di processi di integrazione e razionalizzazione degli operatori, queste hanno manifestato impatti tariffari solo in un numero limitato di casi e non vi sono evidenze di possibili necessità di aggiustamento dei costi riconosciuti di particolare entità, se non in riduzione dei medesimi.
- 2.10 In un quadro di sostanziale continuità delle dinamiche economico-finanziarie, il principale fattore che, ad avviso dell'Autorità, potrebbe indurre a modifiche significative dello *status quo* è l'avvio della regolazione della qualità tecnica, seppur già prospettato secondo una logica di gradualità dell'attuazione e di stabilità dell'impostazione ¹⁰ ¹¹.
- 2.11 Pertanto, l'Autorità ha ritenuto utile approfondire i possibili effetti che potrebbero derivare dall'attuazione della qualità tecnica e, sulla base dei dati relativi alle predisposizioni approvate, nonché dei dati raccolti sull'efficienza e qualità del SII¹² ha effettuato alcune elaborazioni statistiche volte a verificare la sostenibilità, in relazione all'attuale livello dei costi riconosciuti nel rispetto dei vincoli previsti, del perseguimento degli obiettivi di qualità tecnica contenuti nel documento per la consultazione 748/2017/R/IDR¹³.

¹⁰ Nella valutazione degli effetti che si riporta nel presente paragrafo, non si tiene conto di quelli relativi al TICSI, poiché la regolazione adottata prevede che gli eventuali effetti in termini di costi riconosciuti derivanti dalla riforma dei corrispettivi potranno essere considerati a partire dall'anno 2020.

¹¹ Si precisa poi che, con riferimento al bonus sociale idrico, come si vedrà nel Capitolo 7, la sostenibilità della riforma, fondandosi su di un apposito meccanismo perequativo, non presenta impatti riguardo ai costi riconosciuti, se non limitatamente a eventuali forme di tutela aggiuntiva definite a livello di singolo EGA.

¹² Cfr. Determina 5/2016-DSID relativa all'anno 2015.

¹³ L'analisi condotta ha riguardato un panel di 87 gestioni che erogano il servizio a una popolazione pari a circa 35,8 milioni di abitanti, per le quali erano disponibili dati sottesi alla valutazione degli indicatori introdotti con la RQTI.

- Si ritiene necessario premettere che la disponibilità e qualità dei dati raccolti, l'assetto istituzionale del settore idrico e le caratteristiche tecnico economiche dell'infrastruttura non permettono di svolgere analisi in un quadro deterministico. Le istruttorie condotte relativamente alla individuazione degli indicatori alla base della nuova regolazione della qualità tecnica hanno potuto basarsi su dati che riguardano circa 2/3 del Paese e che presentano, talvolta, criticità in ordine alla loro validazione, per i profili di chiarezza e completezza. L'assetto istituzionale, inoltre, è stabilmente configurato in modo da prevedere che sia il competente livello di governo decentrato, l'EGA, ad assumere le pertinenti decisioni in ordine all'aggiornamento della propria programmazione di ambito e, anche in occasione del recepimento degli obiettivi specifici identificati con la qualità tecnica, sarà a quel livello che si delineeranno le strategie di intervento da privilegiare, con le connesse ricadute in termini tariffari. Le infrastrutture e la tecnologia impiegate nel comparto idrico non si prestano a semplicistiche generalizzazioni, richiedendo un approccio microanalitico per individuare, nei diversi contesti, l'effettivo potenziale in termini di miglioramento delle performance.
- 2.13 La riforma della qualità tecnica, di cui si prevede l'entrata in vigore a partire dal 2018, prevede obblighi per i gestori, valutati nei diversi contesti dagli EGA o altri soggetti competenti, declinati in obiettivi di mantenimento e di miglioramento dei valori di determinati standard, classificati come macroindicatori 14, nonché la garanzia di specifiche prestazioni all'utente finale,

Nel documento per la consultazione 748/2017/R/IDR, L'Autorità ha prospettato l'introduzione dei seguenti macro-indicatori:

- M1 Perdite totali su km di rete: si prevede che il conseguimento degli obiettivi al medesimo associati possa comportare: i) un aumento degli Opex (per controllo attivo delle perdite e riparazioni); ii) una riduzione degli Opex (e, in particolare dei costi di energia elettrica e dei costi approvvigionamento); iii) un aumento dei Capex (per rinnovi delle reti di acquedotto, per opere di distrettualizzazione, per la gestione pressioni, per l'installazione di misuratori);
- *M2 Durata media complessiva delle interruzioni* (la cui applicazione è rinviata): si prevede che il conseguimento degli obiettivi al medesimo associati possa comportare: *i*) un aumento degli *Opex* (legato alla tempestività e alla capacità di programmazione degli interventi); *ii*) un aumento dei *Capex* (relativamente alle seguenti immobilizzazioni: *software*, impianti di captazione e di potabilizzazione);
- *M3 Qualità dell'acqua erogata*: si prevede che il conseguimento degli obiettivi al medesimo associati possa comportare: *i)* un aumento degli *Opex* (legato alla gestione dell'acquedotto e ai controlli); *ii)* un aumento dei *Capex* (relativamente agli interventi sugli impianti di captazione e di potabilizzazione);
- M4 Adeguatezza del sistema fognario: si prevede che il conseguimento degli obiettivi al medesimo associati possa comportare: i) un aumento degli Opex (legato alla gestione della fognatura e alle ispezioni sugli scaricatori di piena); ii) un aumento dei Capex (per la messa a norma degli scaricatori di piena);
- *M5 Smaltimento fanghi in discarica:* si prevede che il conseguimento degli obiettivi al medesimo associati possa comportare: *i)* una riduzione degli *Opex* (per riduzione del volume); *iii)* un aumento dei *Capex* (per adeguamenti impiantistici);

indicate come standard specifici. Nel complesso, il sistema dei nuovi obblighi introduce la possibilità di ricadute in termini di costi operativi, costi ambientali e della risorsa e di spesa per investimento, la cui effettiva combinazione dipenderà dalle strategie adottate al pertinente livello di governo.

- 2.14 L'Autorità, tenuto conto dei caveat accennati, ha comunque effettuato un'analisi sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, alla luce della quale possono essere formulate le seguenti previsioni in ordine ai possibili effetti della riforma. Le molteplici casistiche possibili possono essere raggruppate, in relazione alle conseguenze tariffarie attese, in quattro cluster.
- 2.15 Un primo gruppo di gestioni presenta predisposizioni tariffarie che, nel rispetto dei limiti previsti dalla regolazione tariffaria applicabile e dello schema regolatorio già selezionato, possono sostenere gli oneri connessi al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica, eventualmente aggiornando i valori del moltiplicatore tariffario alla luce della rinnovata programmazione degli interventi. In questi casi, ricorreranno situazioni di attività prevalentemente rivolte agli obiettivi di mantenimento e di altre riconducibili al miglioramento dei parametri di qualità ¹⁵.
- 2.16 Un secondo gruppo di gestioni, che nelle previsioni dell'Autorità dovrebbe essere più limitato (nove¹⁶), comprende i casi in cui lo schema regolatorio selezionato e i livelli tariffari applicati non consentono di reperire le risorse aggiuntive destinate al raggiungimento dei suddetti obiettivi. In questi casi, in cui ci si attende una maggiore frequenza di obiettivi relativi alla variazione degli standard, rispetto a quelli di mantenimento, l'Autorità si attende revisioni delle programmazioni già approvate tali da poter configurare anche modifiche del pertinente schema regolatorio.

[•] *M6 – Qualità dell'acqua depurata:* si prevede che il conseguimento degli obiettivi al medesimo associati possa comportare: *i*) un aumento degli *Opex* (legato alla gestione della depurazione e ai controlli); *ii*) un aumento dei *Capex* (per adeguamenti impiantistici).

¹⁵ Si tratta di 78 gestioni del panel analizzato per le quali si ipotizza un gettito aggiuntivo, nel rispetto del vincolo di incremento massimo, nell'intero biennio 2018-2019, in grado di generare le risorse necessarie. Rispetto all'indicatore M1, ventitre gestioni (5,62 milioni abitanti) risultano già in classe A mentre solo 3 (4,34 milioni di abitanti) sono in classe E. Rispetto all'indicatore M3, venti gestioni (4,5 milioni di abitanti) risultano già in classe F. Rispetto all'indicatore M4, otto gestioni (2,62milioni di abitanti) risultano già in classe A, mentre ventuno (12,1 milioni di abitanti) richiedono interventi per l'annullamento degli sversamenti o riduzione del 10% degli allagamenti. Rispetto all'indicatore M5, trentotto gestioni (16,3milioni di abitanti) risultano già in classe A, mentre diciotto (4,6 milioni di abitanti) richiedono interventi per la riduzione del 5% annuo dello smaltimento in discarica del fango tal quale.

¹⁶ Di queste (che coprono una popolazione di circa 1,65 milioni di abitanti), rispetto all'indicatore M1, due gestioni si posizionano nella classe A di mantenimento; rispetto all'indicatore M3, due si posizionano nella classe A mentre per quattro gestioni non risulta essere disponile il dato; rispetto all'indicatore M4, due si posizionano nella classe A, mentre per cinque gestioni non risulta essere disponile il dato; rispetto all'indicatore M5, tre si posizionano nella classe A mentre per tre gestioni non risulta essere disponibile il dato.

- 2.17 Un terzo gruppo comprende i casi in cui le istruttorie tariffarie risultano ancora in corso e per i quali sono talvolta emerse esigenze di ricorso a misure specifiche per garantire l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni. Per questi casi l'Autorità ritiene che, qualora non ricorrano condizioni idonee a motivare un primo differimento dell'entrata in vigore della nuova regolazione della qualità tecnica, un effettivo conseguimento dei livelli degli standard previsti possa essere configurabile solo a fronte di un rafforzamento delle condizioni specifiche di sostenibilità economico-finanziaria.
- 2.18 Un quarto gruppo, infine, comprende i casi che non presentano i prerequisiti per accedere ai meccanismi incentivanti della regolazione della qualità tecnica. In una prima fase di attuazione, può trattarsi di un insieme eterogeneo, che includa soggetti privi dei necessari requisiti infrastrutturali (completamento della filiera), accanto ad altri privi dei necessari dati per individuare puntualmente gli obiettivi da attribuire. Se per i secondi appare ipotizzabile che, nell'arco di una prima fase di avvio, di durata biennale, le informazioni possano essere recuperate, i primi, almeno in taluni casi, potranno essere dotati dei prerequisiti solo a valle di rinnovate forme di intervento pubblico che ne permettano la riduzione del gap strutturale.

- **Q2.** Si condivide la ricostruzione elaborata dall'Autorità? Motivare la risposta.
- **Q3.** Quali ulteriori elementi si ritengono significativi al fine di rendere più puntuali le valutazioni in ordine agli effetti sulla sostenibilità dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie?

3 Costi riconosciuti

Vincolo ai ricavi del gestore e Moltiplicatore tariffario

3.1 Con deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha individuato - per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio - la struttura del vincolo ai ricavi del gestore *VRG* (come riportata nel *Box 2*) e del moltiplicatore tariffario *9*, definito (secondo quanto indicato nel *Box 3*) in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate all'anno 2015, dei volumi riferiti all'anno (*a*-2), tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche.

$Box\ 2$ – Vincolo ai ricavi del gestore ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR

Il vincolo riconosciuto ai ricavi (VRG^a), in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è pari a:

 $VRG^{a} = Capex^{a} + FoNI^{a} + Opex^{a} + ERC^{a} + Rc_{TOT}^{a}$

dove:

- la componente *Capex*^a rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- la componente FoNI^a è prevista a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
- la componente $Opex^a$ rappresenta i costi operativi intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione e dei costi operativi aggiornabili (afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e le altre componenti di costo);
- *ERC*^a è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti;
- Rc_{TOT}^a è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno (a-2), ivi compresa la componente $Rc_{Attivit\grave{a}\ b}^a$.

$Box\ 3$ — Moltiplicatore tariffario ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR

In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il moltiplicatore tariffario (\mathcal{G}^a), è pari a:

$$\mathcal{G}^{a} = \frac{VRG^{a}}{\sum_{u} \underbrace{tarif}_{u}^{2015} \bullet (\underbrace{vscal}_{u}^{a-2})^{T} + R_{b}^{a-2}}$$

dove:

- *VRG*^a è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, come definito nel precedente *Box* 2;
- $\sum_{u} \underline{tarif}_{u}^{2015}$ $\underline{(vscal}_{u}^{a-2})^{T}$ è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente u, del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif}_{u}^{2015}$) riferito all'anno 2015, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscal}_{u}^{a-2}$), riferito all'anno (a-2);
- R_b^{a-2} sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno (a-2).
- 3.2 Nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'Autorità ha tra l'altro previsto, al comma 7.2 della citata deliberazione 664/2015/R/IDR, che:

- per la determinazione delle tariffe 2016, i dati raccolti ai sensi della precedente regolazione tariffaria transitoria, vengano aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2014 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile;
- per la determinazione delle tariffe per l'anno 2017, 2018 e 2019, l'aggiornamento avvenga:
 - a) in sede di prima approvazione, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2015 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - b) in sede di aggiornamento biennale di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (*a*-2).
- 3.3 Pertanto, per quanto attiene i dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} , ai sensi di quanto disposto all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità è orientata a prevedere che: i) la determinazione delle tariffe del 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato.
- 3.4 Nei paragrafi che seguono verranno prospettate ulteriori modalità da seguire per l'aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario.

Q4. Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento ai dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario per le annualità 2018 e 2019? Motivare la risposta.

Adeguamenti monetari

3.5 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2017 e 2018, a:

$$I^{2017} = -0.10\%$$

 $I^{2018} = 0.70\%$

3.6 Con il presente documento di consultazione l'Autorità intende presentare i valori

- dei deflatori degli investimenti fissi lordi da utilizzare per il calcolo delle tariffe relativo alle annualità 2017 e 2018.
- 3.7 In particolare, i deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2017 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2016 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2016. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2018 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2017 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2017. I deflatori di riferimento sono di seguito riportati:

$$df l_{2016}^{2017} = 1,003$$

$$dfl_{2017}^{2018} = 0,998$$

3.8 Per le determinazioni relative all'annualità 2019, si assume dfl_{2018}^{2019} pari a 1.

4 Promozione dell'efficienza

Costi operativi

- 4.1 Per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, la componente $Opex^a$ (definita al Titolo 5 del MTI-2) viene rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.3, nonché dei tassi di inflazione individuati al precedente punto 3.5.
- 4.2 Con particolare riferimento ai costi dell'energia elettrica, CO_{EE}^a , (componente ricompresa, ai sensi dell'articolo 24 del MTI-2, tra i costi operativi aggiornabili), si rammenta che il comma 25.1 del MTI-2 prevede che la medesima tenuto conto dei consumi riferiti all'anno (a-2) venga aggiornata anche in funzione del costo medio di settore della fornitura elettrica, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$, relativo all'anno (a-2), "valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i, escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi":

$$\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \sum_{i} CO_{EE,i}^{a-2} / \sum_{i} kWh_{i}^{a-2}$$
, dove kWh^{a-2} è il consumo di energia elettrica sostenuto 2 anni prima del gestore del SII.

4.3 Le analisi condotte sulle informazioni comunque comunicate all'Autorità hanno evidenziato - rispetto al dato individuato dall'Autorità medesima con determina 3/2016 DSID¹⁷ ai fini della prima approvazione delle proposte tariffarie 2016-

¹⁷ Con determina 3/2016 DSID è stato indicato, quale costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno (*a*-2), un valore pari a 0,1674 €kWh.

2019 - una riduzione dei costi unitari di energia elettrica sostenuti dai gestori del SII. Pertanto, a seguito delle risultanze emerse, l'Autorità - ai fini dell'aggiornamento della componente tariffaria in discorso - è orientata a determinare un costo medio di settore della fornitura elettrica compreso nell'intervallo di valori di seguito riportato:

	INTERVALLO DI VALORI	
	SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE	
$ \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} \\ ($	0,1556 – 0,1614	

4.4 Con riferimento ai costi degli acquisti all'ingrosso (CO_{ws}^a) , si ritiene utile ricordare che il comma 26.2 del MTI-2 prevede, con specifico riferimento alle annualità $a = \{2018, 2019\}$, l'applicazione della regolazione di tipo *Rolling Cap* sul costo dell'approvvigionamento di acqua di terzi (al fine di incentivare l'adozione di misure per il contenimento delle dispersioni idriche). La disposizione citata, infatti, prevede che il riconoscimento dei costi per gli acquisti all'ingrosso sia determinato (secondo la formula di seguito riportata) mantenendo fissa la componente tariffaria a copertura dei costi per la fornitura di acqua all'ingrosso (riferita al 2015), cui aggiungere il costo totale delle forniture all'ingrosso diverse dalla fornitura di acqua:

$$CO_{ws}^{a} = CO_{ws,water}^{2015} + CO_{other}^{effettivi,a-2}$$
.

- 4.5 L'Autorità intende valutare l'introduzione di misure tese ad evitare l'adozione di comportamenti opportunistici, eventualmente prevedendo meccanismi di efficientamento anche in relazione ai costi sostenuti per la fornitura all'ingrosso nell'ambito dell'attività di *common carriage*.
- 4.6 L'Autorità è, inoltre, orientata a prevedere che la componente *Opex*^a sia rideterminata, secondo quanto successivamente dettagliato, con riferimento sia agli eventuali oneri aggiuntivi connessi agli interventi per il perseguimento degli obiettivi associati ai macro-indicatori individuati dalla RQTI (Capitolo 6), sia alla copertura degli oneri connessi alla tutela delle utenze deboli (Capitolo 7).

Spunti per la consultazione

- **Q5.** Si condivide l'intervallo di valori proposto dall'Autorità ai fini della determinazione del costo medio di settore della fornitura elettrica? Motivare la risposta.
- **Q6.** Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi? Motivare la risposta.

Costi ambientali e della risorsa

4.7 L'Autorità intende prevedere che, per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, la componente ERC^a a copertura dei costi ambientali e della risorsa sia aggiornata

sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente comma 3.3, provvedendo ad esplicitare (ai sensi di quanto previsto dal Titolo 6 del MTI-2):

- la componente ERC_{end}^a (data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa endogeni), valorizzata, nei limiti del valore $Opex_{end}^{2014}$, esplicitando le voci di costo operativo riferite alla depurazione, alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo;
- la componente ERC_{al}^a (data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa aggiornabili), valorizzata esplicitando gli oneri locali, ossia canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, per la parte in cui le medesime voci siano destinate all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa.
- 4.8 L'Autorità è, inoltre, orientata a prevedere che la componente *ERC*^a sia rideterminata, secondo quanto dettagliato nel successivo Capitolo 6, tenuto conto anche degli eventuali oneri aggiuntivi connessi agli interventi per il perseguimento degli obiettivi associati ai macro-indicatori individuati dalla RQTI.

Spunti per la consultazione

Q7. Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento dei costi ambientali e della risorsa? Motivare la risposta.

Componenti a conguaglio

- 4.9 Per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, la componente Rc_{TOT}^a definita all'articolo 29 del MTI-2 come recupero dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore i nell'anno (a-2) viene in generale rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.3, nonché dei tassi di inflazione individuati al precedente punto 3.5.
- 4.10 Con riguardo ad alcune specifiche componenti di conguaglio si evidenzia che il relativo aggiornamento tiene anche conto:
 - dei volumi fatturati afferenti alle annualità (a-2), con riferimento alla componente Rc_{VOL}^a , che quantifica lo scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno (a-2)

conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario \mathcal{G}^{a-2} . Si rammenta anche che il comma 29.1 del MTI-2 prevede - ai fini della determinazione della componente Rc_{VOL}^a per gli anni $a = \{2018, 2019\}$ - la seguente specifica formulazione:

$$Rc_{vol}^{a} = \sum_{u} \mathcal{G}^{a-2} * \underline{tarif}_{u}^{2015} * (\underline{vscal}_{u}^{a-4})^{T} - \sum_{u} \underline{tarif}_{u}^{a-2} * (\underline{vscal}_{u}^{a-2})^{T} ;$$

- del costo medio di settore della fornitura elettrica $\overline{CO_{EE}^{\textit{medio},a-2}}$ riferito nell'anno (a-2), come individuato al precedente punto 4.3, relativamente alla componente Rc_{EE}^a a recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno (a-2) ed i costi spettanti;
- per quanto concerne la componente Rc_{ws}^a , della formulazione fornita dal comma 29.1 con specifico riferimento agli anni $a = \{2018, 2019\}$, al fine di considerare, per le citate annualità, soltanto il recupero dei costi per la fornitura di servizi all'ingrosso diversi dalla fornitura di acqua:

$$Rc_{ws}^{a} = \left(CO_{other,j}^{effettivo,a-2} - CO_{other,j}^{a-2}\right)$$

- dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati al punto 3.7 con riferimento al recupero degli eventuali scostamenti su valori ex post degli incrementi patrimoniali precedentemente comunicati, ricompresi nella quantificazione della componente Rc_{ALTRO}^a .
- 4.11 Fermo restando l'importo massimo ritenuto ammissibile in sede di prima determinazione delle proposte tariffarie per il periodo 2016-2019 con riferimento alla componente $Opex_{QC}^a$ prevista per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII), l'Autorità è orientata a valutare specifiche modalità per il recupero (a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione della componente $Opex_{QC}^a$ (riferita alle annualità 2016 e 2017) e gli esiti risultanti dalle verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti dal gestore (nelle medesime annualità) per il citato adeguamento alla deliberazione 655/2015/R/IDR ¹⁸.

_

 $^{^{18}}$ Si rammenta che nelle deliberazioni di approvazione tariffaria per gli anni 2016-2019 che hanno interessato gestori per i quali è stata presentata istanza per il riconoscimento di $Opex_{QC}^a$, l'Autorità - nell'accogliere la proposta avanzata - ha espressamente rinviato a successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti dal gestore per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale stabiliti dal ROSII.

- **Q8.** Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento delle componenti di conguaglio? Motivare la risposta.
- **Q9.** Quali modalità si ritiene utile suggerire ai fini del recupero (a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione della componente $Opex_{QC}^a$ e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore (negli anni 2016 e 2017) per il citato adeguamento alla deliberazione 655/2015/R/IDR?

5 Sostegno degli investimenti

Costi delle immobilizzazioni

- 5.1 Per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, la componente $Capex^a$ (definita al Titolo 3 del MTI-2) viene rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.3, nonché dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati al punto 3.7. In particolare, come già previsto dal MTI-2, le immobilizzazioni considerate a fini tariffari sono:
 - quelle in esercizio nell'anno (a-2), afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse;
 - quelle in corso del gestore risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni e al netto di quelle non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.
- 5.2 Analogamente al biennio precedente, l'Autorità al fine di verificare la coerenza tra gli incrementi patrimoniali riferiti agli anni 2016 e 2017 e gli investimenti annunciati nel programma degli interventi elaborato nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative alle menzionate annualità è orientata a prevedere che il soggetto competente attesti la corrispondenza (o motivi l'eventuale scostamento) tra la somma degli investimenti programmati per gli anni 2016 e 2017 ($IP_{2016}^{\rm exp}$ e $IP_{2017}^{\rm exp}$) e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità.
- 5.3 In generale, il controllo in ordine all'effettiva realizzazione degli investimenti previsti con riferimento al quadriennio 2014-2017 sarà teso ad accertare la corretta collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR, verificando anche la congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-

finanziaria della gestione.

- 5.4 Con riferimento agli oneri finanziari e fiscali, l'Autorità è orientata a rispettare il tradizionale approccio adottato nel settore idrico, volto al riconoscimento dei soli oneri standardizzati legati al reperimento dei finanziamenti e non comprensivi della remunerazione del capitale ¹⁹, confermando le previsioni di cui all'articolo 17 del MTI-2 (recante i criteri per la determinazione standardizzata degli oneri finanziari, *OF* ^a) secondo il quale l'Autorità ha previsto, in particolare al comma 17.3, che potessero essere ridefiniti in sede di adozione dei criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie i seguenti parametri (ai fini dell'eventuale aggiornamento del tasso di interesse di riferimento, *K*_m):
 - r_f^{real} , ossia il tasso *risk free* reale (posto pari, nel MTI-2, allo 0,5%), valutato sulla base di tassi di rendimento dei titoli di stato dell'area euro con scadenza decennale e con *rating* almeno AA;
 - WRP, ossia il Water Utility Risk Premium (posto pari, nel MTI-2, all'1,5%), riconducibile ai seguenti fattori di rischio: i) il differenziale collegato ad investimenti cosiddetti risk free in Italia; ii) gli ulteriori elementi connessi alla dimensione media, generalmente ridotta, degli operatori del settore; iii) ulteriori differenziali connessi alla natura generalmente pubblica e locale dei soci dei gestori del SII, nella maggioranza dei casi Enti Locali, le cui modalità di finanziamento risentono dei vincoli di finanza pubblica imposti dalle norme vigenti;
 - K_d^{real} , il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo anche del *Debt Risk Premium* (posto pari, nel MTI-2, al 2,8%).
- 5.5 La previsione di aggiornamento dei citati parametri, elaborata alla fine del 2015, discendeva dalle specifiche caratteristiche del contesto macroeconomico generale, in particolare nell'area euro, condizionato dalle temporanee misure non convenzionali di politica monetaria adottate dalla Banca Centrale Europea (*BCE*) nel perseguimento dell'obiettivo di stabilità dei prezzi a medio termine. Più di recente, il quadro generale è relativamente mutato in conseguenza di una fase economica espansiva, seppur ancora parzialmente sostenuta dalle misure di politica monetaria attualmente in vigore. La stessa BCE ha di recente ²⁰ rilevato, quale conseguenza della maggiore solidità delle prospettive economiche dell'area euro, una crescita dei relativi tassi di rendimento dei titoli di stato con scadenza decennale, nonché una moderata ripresa, dall'inizio del 2017, delle misure d'inflazione, caratterizzate peraltro da prospettive di futuri incrementi in conseguenza delle misure di politica monetaria (tendenzialmente rivolte all'obiettivo di livelli d'inflazione prossimi al 2%).

-

¹⁹ Peraltro la legittimità di tale approccio è stata già riscontrata dal Tar Lombardia con sentenze 779/2014 e successive, nonché con la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 26 maggio 2017 2481.

²⁰ BCE Bollettino Economico, numero 7/2017.

- 5.6 Tale mutato contesto si accompagna ad un riscontrato lieve miglioramento dei fattori di rischio specifici riguardanti il Servizio Idrico Integrato: la stabilità e la continuità del quadro regolatorio, la lenta ma progressiva fase di consolidamento gestionale (il numero di operatori censiti risulta in riduzione di circa il 20% nell'ultimo biennio). L'Autorità ritiene che, in un arco di tempo più ampio, possano operare ulteriori fattori di mitigazione i cui effetti, comunque, non saranno percepibili nel prossimo biennio.
- 5.7 Sebbene il seppur mutato contesto macroeconomico europeo presenti elementi di novità in chiave positiva, permangono alcuni elementi di incertezza sullo scenario economico generale, inducendo l'Autorità a confermare i vantaggi per l'utenza derivanti dalle condizioni generalmente favorevoli riscontrate nel mercato del credito, prospettando l'invarianza del tasso di rendimento delle immobilizzazioni il cui interesse è soggetto allo scudo fiscale K_d^{real} (pari, nel MTI-2, al 2,8%), nonché l'invarianza del tasso *risk free* reale (r_f^{real} , pari a 0,5%) per il quale si ritengono ancora valide le considerazioni svolte nel documento per la consultazione 577/2015/R/IDR²¹.

- **Q10.** Si condivide l'impostazione prospettata di invarianza dei parametri r_f^{real} , WRP e K_d^{real} per il calcolo degli oneri fiscali e finanziari? Motivare la risposta.
- Q11. Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento dei costi delle immobilizzazioni? Motivare la risposta.

Fondo nuovi investimenti

- 5.8 L'Autorità intende prevedere che, per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, la componente $FoNI^a$ (definita al Titolo 4 del MTI-2 e prevista a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono), venga rideterminata sulla base:
 - dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.3;
 - dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati al punto 3.7;
 - dell'aggiornamento della componente FNI_{FoNI}^a (funzione della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti e i costi delle immobilizzazioni), tenendo conto dei valori che, per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$, verranno assunti: i) dagli investimenti programmati

²¹ In particolare, nel citato documento di consultazione, l'Autorità aveva motivato l'utilità di mutuare dagli approfondimenti effettuati nei settori elettrico e gas le considerazioni formulate nel DCO 509/2015/R/COM ai fini della valorizzazione del citato tasso di riferimento *risk free* reale.

 $(IP_a^{\rm exp})$, come risultanti dal PdI aggiornato sulla base delle indicazioni di cui al successivo Capitolo 8; ii) dai costi delle immobilizzazioni $(Capex^a)$, come rideterminati secondo quanto prospettato al precedente paragrafo.

Spunti per la consultazione

- **Q12.** Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento della componente FoNI^a, a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono? Motivare la risposta.
- 5.9 All'articolo 20 del MTI-2, l'Autorità, in continuità con i metodi tariffari in precedenza varati, ha previsto l'obbligo di destinare la componente Fondo nuovi investimenti (*FoNI*^a) esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale.
- 5.10 Tenuto conto che, con il recente documento per la consultazione 747/2017/R/IDR, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in ordine:
 - alle modalità di determinazione, nonché di erogazione, del *bonus sociale idrico* per gli utenti domestici del SII che versino in documentato stato di disagio economico sociale²²,
 - al mantenimento, ovvero all'introduzione di specifiche forme di agevolazioni migliorative (*bonus idrico integrativo*) operanti su base locale,
 - all'introduzione di specifiche forme di copertura per gli oneri connessi alla tutela delle utenze deboli (come meglio specificate nel successivo paragrafo),

l'Autorità, è orientata a prevedere che, a partire dall'anno 2018, la componente tariffaria *FoNI*^a sia destinata in via esclusiva ai nuovi investimenti per il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nel programma degli interventi elaborato per il pertinente territorio.

5.11 L'Autorità, inoltre, intende consentire che, nel caso in cui sia presente una quota di *FoNI* destinata ad agevolazioni tariffaria che il soggetto competente intenda comunque mantenere, l'importo di tale quota sia riattribuito alla nuova componente del vincolo ai ricavi (c.d. OP_{social}^a) illustrata al successivo punto 7.2.

_

²² Il documento per la consultazione in discorso ha prospettato l'applicazione della disciplina in materia di bonus sociale idrico a partire dal 1° gennaio 2018.

Q13. Si condivide la proposta in merito al vincolo di destinazione esclusivo del FoNI alla realizzazione degli investimenti individuati come prioritari nel territorio? Motivare la risposta.

6 Miglioramento della qualità

Copertura degli oneri per il miglioramento della qualità tecnica

- Nel recente documento per la consultazione in materia di qualità tecnica del SII, 748/2017/R/IDR, l'Autorità oltre a prevedere l'introduzione di *prerequisiti*²³ e *standard specifici*²⁴ ha illustrato (attraverso una innovativa distinzione degli *standard generali* del servizio classificati in *indicatori semplici* e *macro-indicatori*²⁵) un percorso di miglioramento progressivo articolato in target evolutivi differenziati in funzione del livello di partenza di ciascun operatore.
- 6.2 A fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti in corrispondenza dei citati standard potrebbero essere rilevate sia nuove esigenze di investimento (di cui tener conto in sede di aggiornamento del programma degli interventi, come si dirà nel successivo Capitolo 8), sia necessità di copertura di eventuali ulteriori costi operativi connessi. Pertanto, nel richiamato documento per la consultazione 748/2017/R/IDR, l'Autorità ha prospettato la possibilità per il soggetto competente d'intesa con il gestore interessato di proporre motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi, $Opex_{QT}^a$, relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità tecnica del servizio, ove detti standard risultino:
 - diversi dagli standard specifici e non afferenti ai prerequisiti, in quanto già assoggettati a specifici obblighi normativi;
 - non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti

²³ Per "prerequisiti" si intende il conseguimento di determinate condizioni minime richieste dalla normativa vigente, afferenti alla qualità dell'acqua distribuita agli utenti e alla gestione appropriata dell'impatto ambientale generato dal consumo.

- il contenimento delle perdite totali, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica;
- il mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione del sistema delle fonti di approvvigionamento rispetto agli impieghi di risorsa;
- l'adeguata qualità dell'acqua erogata per il consumo umano;
- la minimizzazione dell'impatto ambientale associato al convogliamento delle acque reflue;
- la minimizzazione dell'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, sia riguardo la linea fanghi, sia in riferimento alla linea acque.

²⁴ Gli *standard specifici* sono riconducibili a indicatori già definiti dalla normativa vigente e riferiti a profili di continuità del servizio di acquedotto, cui associare indennizzi automatici alle utenze in caso di mancato rispetto dei livelli minimi previsti.

²⁵ I *macro-indicatori* - e gli indicatori ai medesimi associati - prospettati nel citato documento per la consultazione 748/2017/R/IDR sono volti a perseguire:

per il gestore (ad esempio, la programmazione di ATO).

- 6.3 Si rammenta che già nel primo documento per la consultazione, 562/2017/R/IDR, in materia di regolazione della qualità tecnica del SII, l'Autorità ha prospettato una classificazione degli indicatori proposti anche sulla base della capacità dei medesimi di risolvere problematiche di qualità ambientale o di eccessivo sfruttamento della risorsa idrica, tramite l'adozione di misure o attività gestionali a cui saranno associati costi ambientali e della risorsa, in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 della direttiva quadro 2000/60/CE.
- 6.4 Pertanto, nell'ambito del processo di graduale esplicitazione e valorizzazione dei costi ambientali e della risorsa del SII avviato dall'Autorità a partire dal 2015 si ritiene che, con riferimento ai costi aggiuntivi $Opex_{QT}^a$, l'istanza per il relativo riconoscimento debba contenere (per ciascun anno $a = \{2018, 2019\}$) anche l'esplicitazione della quota attribuibile (a seconda dell'obiettivo ai medesimi sotteso) ai costi ambientali (*Environmental EncC*^a) o della risorsa (*Resource ResC*^a).

Spunti per la consultazione

Q14. Si condivide il prospettato orientamento di esplicitare - con riferimento agli oneri per il miglioramento della qualità tecnica - la quota parte attribuibile ai costi ambientali e della risorsa, a seconda dell'obiettivo ai medesimi sotteso? Motivare la risposta.

Meccanismi di incentivazione della qualità

- 6.5 All'articolo 32 del MTI-2, l'Autorità ha previsto due modalità di valorizzazione di eventuali fattori premiali relativi alla qualità: il primo di carattere decentrato, basato su istanza del soggetto competente, formulabile al ricorrere di determinati requisiti; il secondo centralizzato, sulla base di parametri definiti dall'Autorità e sostenuto mediante componente perequativa. La prima fase di attuazione della deliberazione 655/2015/R/IDR, in materia di qualità contrattuale, ha evidenziato una significativa esigenza sia di ampliare le tempistiche per l'implementazione della nuova disciplina, sia di riconoscere oneri aggiuntivi, generalmente di limitata incidenza, e, solo in limitati casi, ha fatto rilevare richieste in ordine al riconoscimento di fattori premiali.
- 6.6 All'articolo 33 del MTI-2, l'Autorità ha istituito, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), il "Conto per la perequazione dei costi relativi alla promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" prevedendo che il medesimo venga alimentato dalla componente tariffaria UI2 (istituita dal medesimo articolo) destinata a sostenere un meccanismo di premialità su scala nazionale in relazione ai parametri di qualità definiti dall'Autorità.
- 6.7 Le risultanze emerse in sede di attuazione della deliberazione 655/2015/R/IDR e

- la progressiva definizione, in parallelo, della nuova qualità tecnica, hanno indotto l'Autorità a valutare l'operatività della componente UI2 a partire dall'anno 2018, prospettandone una destinazione prevalentemente rivolta alla qualità tecnica.
- Al riguardo, si rammenta che nel già citato documento per la consultazione 748/2017/R/IDR, l'Autorità sulla base degli indicatori di qualità tecnica ivi illustrati ha prospettato un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori, individuando:
 - a) un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale) che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio base, avanzato e di eccellenza di incentivi agli operatori appartenenti ex ante (per almeno un macroindicatore) alle fasce a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza;
 - b) un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare) che consideri la variazione dell'efficienza e che preveda una attribuzione multistadio base e avanzato di incentivi agli operatori non appartenenti *ex ante* alle fasce a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza.
- 6.9 L'Autorità ha, poi, prospettato che i premi (le penalità) siano quantificati ogni due anni, a partire dal 2020, sulla base delle *performance* realizzate nel biennio precedente, individuando il metodo *TOPSIS* (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*) quale metodologia per l'attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, idonea a valutare sia le graduatorie relative allo stato delle prestazioni, per gli stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle *performance*, per il solo stadio avanzato²⁶.
- 6.10 Alla luce del meccanismo di incentivazione sopra riportato, si ritiene necessario specificare che il "Conto per la perequazione dei costi relativi alla promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione", alimentato dalla componente perequativa UI2, ai sensi di quanto già previsto dal comma 33 del MTI-2, raccoglierà risorse utilizzabili con specifico riferimento alla qualità tecnica per l'erogazione di fattori premiali sia agli operatori appartenenti *ex ante* alle fasce a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (di cui al meccanismo *sub a*), sia agli operatori non appartenenti *ex ante* alle fasce a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (di cui al meccanismo *sub b*).
- 6.11 Sulla base dei dati relativi alle prestazioni tecniche attualmente erogate dagli operatori (come rilevate dai gestori medesimi e comunicati all'Autorità ai sensi

_

²⁶ Lo stadio base, non prevedendo confronti comparativi tra i gestori, non richiede l'applicazione del TOPSIS.

della Determina 6 dicembre 2016, 5/2016 DSID), l'Autorità - in fase di prima applicazione - è orientata a valorizzare la componente perequativa UI2, comunque tenendo conto della necessità di assicurare, da un lato, i necessari incentivi agli operatori e, dall'altro, la sostenibilità dei corrispettivi applicati all'utenza finale. La UI2 può essere quantificata nell'ambito del seguente intervallo di valori²⁷:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO
	A CONSULTAZIONE
UI2 (centesimi di euro per metro cubo)	0,6 – 1,0

- 6.12 A fronte di una componente UI2 con valore compreso tra 0,6 centesimi di euro al metro cubo e 1,0 centesimi di euro al metro cubo, sarebbe possibile destinare al Conto per la perequazione in discorso un ammontare annuale di risorse compreso fra 65,8 milioni di euro e 109,7 milioni di euro. Ragionando in termini di valori medi, l'utenza tipo si vedrebbe applicare annualmente una maggiorazione del corrispettivo del SII compresa tra 2,7 euro/anno e 4,5 euro/anno, destinata al sostegno del miglioramento della qualità dei servizi idrici²⁸.
- 6.13 L'Autorità intende valutare anche ulteriori modalità di rafforzamento dei profili di incentivazione rispetto al conseguimento di livelli di prestazione avanzati e di eccellenza, riguardo alle graduatorie sullo stato del servizio, prevedendo la possibilità di integrare il meccanismo perequativo con uno strumento allocativo, applicato selettivamente, alimentato da una aliquota degli *Opex_{end}*, valorizzati all'anno 2018, resa disponibile da tutti i soggetti rientranti *ex ante* nelle fasce a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (di cui al meccanismo *sub a*).
- 6.14 L'Autorità ritiene utile precisare che le citate risorse integrative sarebbero dedicate, in via esclusiva, all'erogazione di fattori premiali ai medesimi operatori appartenenti *ex ante* alle fasce con obiettivo di mantenimento (di cui al

Acquedotto: 4.042.000.000 mc Fognatura: 3.518.000.000 mc Depurazione: 3.415.000.000 mc.

²⁷ Alla luce dei dati in possesso dell'Autorità, è possibile quantificare il consumo annuale di acqua in circa 5,5 miliardi di mc; tuttavia, cautelativamente la stima dell'ammontare di risorse annuali destinabili alla copertura dei costi in questione è stata elaborata sulla base dei volumi complessivi dichiarati nel 2016 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), la quale è tenuta a relazionare all'Autorità in ordine al complessivo andamento del "conto UI1" (esplicitando i versamenti eseguiti dai gestori con riferimento alla componente tariffaria perequativa UI1 prevista a favore delle popolazioni colpite da eventi sismici). In particolare, i volumi dichiarati a CSEA per il 2016, risultano ripartiti come segue tra i diversi servizi del SII:

²⁸ La spesa media di una utenza domestica del servizio idrico integrato (comprensiva di IVA), riferita a un consumo di 150 mc per l'anno 2016, è pari a 291 euro/anno. Detta stima è stata condotta dall'Autorità sulla base delle informazioni fornite da un campione di 102 gestori, che erogano il servizio su un territorio in cui risiedono 38 milioni di abitanti (v. Relazione annuale sullo stato dei servizi, anno 2017).

meccanismo sub a). L'intervallo per la quantificazione dell'aliquota di Opexend, valorizzati all'anno 2018, che si intende sottoporre a consultazione è il seguente:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO
	A CONSULTAZIONE
Aliquota di Opexend	0,2 – 0,5

Spunti per la consultazione

- Si condivide l'intervallo di valori proposto dall'Autorità ai fini di una prima quantificazione della componente perequativa UI2? Motivare la risposta.
- Q16. Si condivide il prospettato orientamento di prevedere che le risorse derivanti dalla UI2 siano integrate da risorse aggiuntive derivanti da una aliquota degli $Opex_{end}$ versata dai gestori appartenenti ex ante alle fasce con obiettivo di mantenimento? Motivare la risposta.
- Q17. Si condivide l'intervallo di valori proposto dall'Autorità ai fini di una prima quantificazione dell'aliquota Opex_{end}, valorizzati all'anno 2018? Motivare la risposta.
- Q18. Quali ulteriori modalità di rafforzamento dei profili di incentivazione alla qualità tecnica si ritiene utile suggerire?

Accesso universale all'acqua

Copertura degli oneri connessi alla tutela delle utenze deboli

- 7.1 Alla luce della normativa vigente, la quale espressamente prevede che "l'Autorità (...), nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti"29, nel richiamato documento per la consultazione 747/2017/R/IDR, l'Autorità medesima ha prospettato:
 - a) un meccanismo perequativo (che verrà approfondito nel successivo paragrafo) operante su base nazionale per assicurare la copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico alle utenze in documentato stato di disagio economico sociale;
 - b) specifiche modalità, operanti su base locale, per garantire la copertura delle agevolazioni migliorative (bonus idrico integrativo) eventualmente previste dagli Enti di governo dell'ambito³⁰.

³⁰ Nello schema di provvedimento allegato al documento per la consultazione 747/2017/R/IDR, si prevede che "Ad integrazione del bonus sociale idrico, l'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente,

anche su richiesta del gestore, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali,

28

²⁹ Cfr. d.P.C.M. 13 ottobre 2016, emanato in attuazione dell'art. 60 della l. 221/2015.

- 7.2 Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del bonus idrico integrativo *sub b*), l'Autorità è orientata a valutare l'introduzione tra i costi operativi riconosciuti, a partire dal 2018, di una specifica componente di costo indicata come OP^a_{social} .
- 7.3 L'Autorità intende, altresì, prevedere puntuali verifiche volte ad accertare (per ciascun anno a) eventuali scostamenti tra i costi OP^a_{social} riconosciuti e l'ammontare effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus integrativo agli aventi diritto³¹, disciplinando le modalità per il relativo recupero, a partire dal 2020.

- **Q19.** Si condivide la proposta in merito alla introduzione della componente OP^a_{social} ai fini della copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del bonus idrico integrativo? Motivare la risposta.
- **Q20.** Quali modalità alternative a quella prospettata si ritiene di suggerire per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del bonus idrico integrativo?

Quantificazione della UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico

- 7.4 Nello schema di provvedimento allegato al documento per la consultazione 747/2017/R/IDR, l'Autorità ha prospettato l'istituzione della componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto.
- 7.5 Al fine di identificare i possibili beneficiari del bonus sociale idrico, l'Autorità ha prospettato che gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, in accertate condizioni di disagio economico sociale siano individuate, in coerenza con quanto previsto nei settori dei servizi energetici, nelle utenze domestiche residenti con ISEE fino a 8.107,5 euro, ovvero con ISEE non superiore a 20.000 euro nel caso di famiglie con più di tre figli a carico.
- 7.6 Con riferimento all'annualità 2017, il numero di utenze disagiate sul territorio nazionale è stimabile pari a 2.190.163³². A tali utenze sulla base del numero medio di componenti per utenza pari a 2,4 possono essere associati 5.264.061 abitanti.

ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale".

³² Fonte: Dati INPS, settembre 2017.

_

³¹ Si ritiene utile rammentare che nel menzionato schema di provvedimento allegato al documento per la consultazione 747/2017/R/IDR, l'Autorità ha previsto specifiche modalità di registrazione dei dati e delle informazioni concernenti l'erogazione dell'agevolazione.

- 7.7 Dall'esperienza maturata negli altri settori regolati dall'Autorità, è ipotizzabile che il bonus venga richiesto da circa un terzo degli aventi diritto. A titolo esemplificativo, nel settore elettrico, le utenze che hanno fatto richiesta di bonus per l'anno 2017 ammontano a 692.913 (corrispondenti a 1.665.418 abitanti).
- 7.8 Ciò premesso, al fine di addivenire ad una stima del fabbisogno di risorse conseguente all'erogazione del bonus sociale idrico, occorre considerare che il richiamato schema di provvedimento allegato al documento per la consultazione 747/2017/R/IDR ha prospettato anche tenuto conto della normativa vigente in materia che ciascun gestore eroghi un bonus sociale idrico calcolato applicando al quantitativo essenziale di acqua (ossia 50 litri/abitante/giorno, corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno) la tariffa agevolata, di cui al comma 5.1 del TICSI (Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR), tenuto conto della numerosità familiare.
- 7.9 Si rammenta che la tariffa agevolata, a partire dal 2018, verrà calcolata, ai sensi del comma 5.1 del TICSI, a partire dalla tariffa base³³ e detraendo da questa l'agevolazione (espressa come percentuale della tariffa base medesima) che ciascun Ente di governo dell'ambito è chiamato a determinare nell'ambito di un intervallo di valori compreso tra il 20% e il 50%.
- 7.10 Considerando il citato *range* di valori previsto dal TICSI ai fini dell'individuazione dell'agevolazione, si stima che per l'anno 2018 la tariffa agevolata media possa essere compresa tra è 0,378 euro/mc e 0,605 euro/mc.
- 7.11 Conseguentemente, supponendo che il bonus sociale idrico venga richiesto da un numero di utenze pari a quelle richiedenti l'agevolazione prevista per il settore elettrico (ossia 692.913, corrispondenti a 1.665.418 abitanti), si giungerebbe a stimare un onere connesso all'erogazione del citato bonus sociale idrico compreso tra 11,5 milioni di euro e 18,4 milioni di euro.
- 7.12 Si ritiene utile precisare che se si tenesse conto della complessiva platea di utenti in documentato stato di disagio economico sociale (2.190.163 utenze), il connesso onere di sistema risulterebbe compreso tra 36,3 milioni di euro e 58 milioni di euro.
- 7.13 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Autorità è orientata a prevedere che il richiamato fabbisogno possa essere coperto con la componente perequativa UI3 quantificata nell'ambito del seguente intervallo di valori³⁴:

30

³³ Il TICSI prevede che - nell'ambito delle articolazioni tariffarie rideterminate, a partire dal 2018, secondo i nuovi criteri dal medesimo introdotti - la tariffa base risulti dall'aggiornamento, mediante il moltiplicatore tariffario, del valore dalla stessa assunto nell'articolazione tariffaria previgente, fatta salva la possibilità di specifiche istanze. Ciò - sulla base dei dati sulle tariffe del SII richiamati nella Relazione annuale sullo stato dei servizi, anno 2017 - porta a stimare, per l'annualità 2018, una tariffa base media pari a 0,756 euro/mc.

³⁴ La stima sopra riportata è stata condotta prendendo a riferimento i volumi dichiarati a CSEA per il 2016, relativamente al solo servizio di acquedotto.

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO
	A CONSULTAZIONE
UI3 (centesimi di euro per metro cubo)	0,4 – 0,7

7.14 Dalla prospettata quantificazione della UI3 deriverebbe un ammontare annuale di risorse compreso fra 16,2 milioni di euro e 28,3 milioni di euro. Ragionando in termini di valori medi, la famiglia tipo di tre persone (con consumo annuo di 150 mc) si vedrebbe applicare annualmente una maggiorazione del corrispettivo di acquedotto compresa tra 0,6 euro/anno e 1,1 euro/anno ³⁵, destinata a vantaggio delle utenze disagiate.

Spunti per la consultazione

- **Q21.** Si condividono le ipotesi assunte alla base del futuro dimensionamento della componente perequativa UI3? Motivare la risposta.
- **Q22.** Si condivide l'intervallo di valori proposto dall'Autorità ai fini della quantificazione della componente perequativa UI3? Motivare la risposta.
- Q23. Si illustrino gli eventuali ulteriori elementi di cui si suggerisce di tener conto nella determinazione dell'entità della componente tariffaria per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico.

8 Criteri per l'aggiornamento del PdI e del PEF

Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del programma degli interventi

8.1 All'articolo 7 del MTI-2, l'Autorità ha previsto che il programma degli interventi (PdI)³⁶ contenga almeno l'indicazione:

³⁵ Si rammenta che la spesa media di una utenza domestica del servizio idrico integrato (comprensiva di IVA), riferita a un consumo di 150 mc per l'anno 2016, è pari a 291 euro/anno (v. Relazione annuale sullo stato dei servizi, anno 2017).

- a) il *programma degli interventi (PdI)*, che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06;
- b) il *piano economico finanziario (PEF)*, che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento

sullo stato dei servizi, anno 2017).

³⁶ Si rammenta che, al comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità, nel fornire la definizione dello "*specifico schema regolatorio*", enuclea l'insieme degli atti - di seguito riportati - che i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:

- delle *criticità* riscontrate sul territorio di competenza, suddivise in: *i*) criticità relative alla conoscenza delle infrastrutture; *ii*) criticità di approvvigionamento idrico; *iii*) criticità di potabilizzazione; *iv*) criticità di distribuzione; *v*) criticità del servizio di fognatura; *vi*) criticità del servizio di depurazione; *vii*) criticità dei servizi all'utenza; *viii*) criticità generali di impresa;
- degli *obiettivi* che si intendono perseguire in risposta a ciascuna delle menzionate criticità e indicazione dei corrispondenti valori obiettivo per la nuova pianificazione;
- delle *linee di intervento* e delle opzioni progettuali analizzate, evidenziandone la coerenza con la pianificazione d'ambito e gli strumenti di pianificazione regionali e di distretto idrografico;
- della *quantificazione degli investimenti* e la tempistica di realizzazione degli interventi (cronoprogramma degli interventi per il periodo 2016-2019), con esplicitazione dei soggetti attuatori e della popolazione interessata da ciascun intervento.
- 8.2 L'Autorità intende integrare il contenuto minimo del PdI sopra richiamato, anche tenuto conto delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti per i macro-indicatori prospettati nel documento per la consultazione in materia di qualità tecnica del SII, 748/2017/R/IDR.
- 8.3 Si intende, pertanto, prevedere che il programma degli interventi trasmesso nell'ambito delle proposte tariffarie 2016-2019 sia aggiornato procedendo a:
 - a) effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti all'anno 2016);
 - b) utilizzando i dati di cui al punto *sub a*), quantificare per ogni gestore il valore assunto da ciascuno dei macro-indicatori che verranno introdotti con la RQTI, identificando la classe di partenza (ritenendo che la collocazione nella medesima classe sia valida per il biennio 2018-2019);
 - c) identificare per ogni gestore, e con riferimento a ciascun macroindicatore - l'obiettivo da conseguire secondo lo standard definito dalla RQTI in corrispondenza della pertinente classe di partenza individuata secondo quanto prospettato al punto *sub b*);
 - d) esplicitare i singoli interventi volti a conseguire gli obiettivi *sub c*);
 - e) con riferimento a ciascuno degli interventi sub d), quantificare gli

dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;

c) la *convenzione di gestione*, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio.

investimenti e la tempistica di realizzazione (cronoprogramma degli interventi), con esplicitazione dei soggetti attuatori e della popolazione interessata da ciascun intervento, nonché indicare gli eventuali connessi costi di esercizio aggiuntivi, $Opex_{QT}^a$ (come definiti nel precedente Capitolo 6).

Spunti per la consultazione

- **Q24.** Si condivide l'orientamento prospettato dall'Autorità con riferimento all'integrazione del contenuto minimo del programma degli interventi al fine di tener conto dei nuovi standard di qualità tecnica che saranno introdotti a partire dal 2018? Motivare la risposta.
- 8.4 Inoltre, ai fini di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR³⁷, si intende prevedere che gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti, con procedura partecipata dal gestore interessato, esplicitino nell'ambito del programma degli interventi che verrà trasmesso ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie i seguenti elementi:
 - l'estrapolazione del cronoprogramma degli interventi previsti sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue funzionali a garantire l'adeguamento degli agglomerati oggetto delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) non ancora dichiarati conformi alla data del 31 dicembre 2016;
 - la quantificazione del fabbisogno degli investimenti (per i quali sia prevista "la concorrenza della tariffa o di risorse regionali") relativo alla realizzazione degli interventi di cui al punto precedente;
 - l'indicazione delle fonti di finanziamento del predetto fabbisogno, distinguendo la quota parte riconosciuta nel vincolo ai ricavi del gestore e quella eventualmente coperta con risorse regionali o altre fonti di finanziamento pubblico.

³⁷ I gestori operanti negli agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), e non ancora dichiarati conformi (alla data del 31 dicembre 2016) alla direttiva 91/271/CEE, hanno l'obbligo di trasferire alla contabilità speciale del Commissario unico (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 243/16) gli importi destinati alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a

trasferire alla contabilità speciale del Commissario unico (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 243/16) gli importi destinati alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle citate sentenze di condanna, secondo le modalità e le procedure definite dalla deliberazione 440/2017/R/IDR.

33

- **Q25.** Si condivide il set informativo che l'Autorità intende richiedere nell'ambito dell'aggiornamento del PdI ai fini di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione? Motivare la risposta.
- 8.5 Si specifica che l'Autorità intende prevedere che gli importi degli investimenti riportati nell'aggiornamento del programma degli interventi siano espressi a moneta costante dell'anno 2018, mediante l'applicazione del coefficiente dfl_t^{2018} (come individuato al precedente punto 3.7), dove t è l'anno nella cui moneta è espresso l'ultimo PdI approvato.

Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del piano economico finanziario

- 8.6 All'articolo 5 del MTI-2, l'Autorità ha fornito alcune indicazioni metodologiche per l'elaborazione del piano economico finanziario (PEF), elencando sia i criteri generali che i soggetti competenti sono tenuti a seguire³⁸, sia alcune regole cui attenersi nella fase di prima determinazione della proposta tariffaria per il periodo 2016-2019. L'Autorità è orientata ad aggiornare quest'ultimo set di regole (indicate alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) del comma 5.1 del MTI-2) come segue:
 - il PEF reca il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario *teta* (*9*) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019 sulla base dei criteri prospettati nei precedenti Capitoli 3, 4 e 5;
 - in particolare, l'aggiornamento del PEF è sviluppato a partire dai valori delle componenti di costo delle immobilizzazioni e di costo operativo, incluse le transazioni all'ingrosso, individuate per ciascun gestore per l'anno 2018;

• a partire dalla predisposizione tariffaria del 2020, le componenti tariffarie sono calcolate mediante l'applicazione reiterata dei criteri di cui alla presente deliberazione (lett. *b*);

³⁸ In particolare, il comma 5.1 del MTI-2 elenca i seguenti criteri generali ai fine dell'aggiornamento:

[•] i PEF assumono in ciascun anno la completa realizzazione degli investimenti previsti nei rispettivi PdI, per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2) (lett. f);

[•] per il calcolo della quota di ammortamento, in assenza di previsioni dettagliate nei PdI in merito alle diverse categorie di cespiti da realizzare, è calcolata un'aliquota di ammortamento media, sulla base del complesso delle immobilizzazioni del gestore (lett. g);

[•] le nuove attività e le variazioni sistemiche sono valutate ed inserite con le modalità e la tempistica previsti nel Piano d'Ambito vigente; le assunzioni in merito alle corrispondenti variazioni dei costi e dei ricavi sono adeguatamente illustrate e giustificate nella relazione di accompagnamento (lett. h);

per il finanziamento degli investimenti, i PEF assegnano priorità all'utilizzo del FoNI (lett. i).

- l'aggiornamento dei PEF è predisposto assumendo la costanza, per tutto il periodo di riferimento, dei volumi erogati (rideterminati, per l'anno 2018, secondo quanto prospettato al precedente punto 3.3), salvo quanto previsto alla lett. *h*) del comma 5.1 del MTI-2;
- tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all'ingrosso, sono proiettate negli anni successivi al 2018 a moneta costante, assumendo quindi un'inflazione pari a zero;
- per gli anni successivi al 2018, il tasso atteso di inflazione (*rpi*) utilizzato per il calcolo degli oneri fiscali del gestore del SII (*OFisc^a*), è posto pari a all'1,5% (ossia al medesimo valore indicato, nel MTI-2, ai fini della prima determinazione delle proposte tariffarie per il secondo periodo regolatorio).

- **Q26.** Si condivide l'orientamento prospettato dall'Autorità con riferimento alle indicazioni metodologiche prospettate per l'aggiornamento del piano economico finanziario a partire dal 2018? Motivare la risposta.
- 8.7 In merito al contenuto informativo minimo del PEF, l'Autorità è orientata a prevedere che le informazioni richieste ai sensi del comma 5.2 del MTI-2³⁹ siano integrate dall'indicazione da parte del soggetto competente (con procedura partecipata dal gestore interessato), del dettaglio per ciascuna annualità delle eventuali risorse previste dalla regolazione destinate alla contabilità speciale del Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR, attestando, contestualmente, il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni interessate.

Spunti per la consultazione

Q27. Si condivide il set informativo che l'Autorità intende richiedere nell'ambito dell'aggiornamento del PEF, anche ai fini di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione? Motivare la risposta.

 $^{^{39}}$ Segnatamente, il comma 5.2 del MTI-2 prevede – quale contenuto informativo minimo del PEF – i seguenti elementi:

[•] i prospetti di piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario allegati alla presente deliberazione;

[•] le previsioni in merito ad eventuali contributi a fondo perduto e la relativa provenienza, con indicazione degli atti con cui è stato disposto il corrispondente stanziamento;

[•] il valore del servizio del debito non ancora rimborsato al termine dell'affidamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi;

[•] il valore residuo delle immobilizzazioni del gestore (VR^a) al termine della concessione, calcolato mediante l'applicazione dei criteri definiti dall'Autorità.